

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Vorrei pregare l'onorevole Drago di non insistere su questa aggiunta, perchè l'organamento giuridico del problema è difficilissimo e merita di essere se mai esaminato a parte e possibilmente di essere disciplinato con provvedimenti speciali.

L'onorevole Fulci giustamente ha richiamato un impegno che io assunsi nell'altro ramo del Parlamento per il gravissimo problema dell'affranco. Io dissi al Senato che consentivo nella necessità di poter sottoporre ad esame tutto il problema delle affrancazioni non solo, ma anche quello gravissimo dell'enfiteusi.

L'onorevole Drago è convinto che quello è un istituto che merita di essere riformato per rispondere alle speciali condizioni economiche e sociali dell'ora presente.

Quindi, per considerazioni di opportunità tecnica non vorrei che con questa legge, che ha uno speciale assunto, potesse essere emessa una disposizione che contiene un principio di cui in questo momento non possiamo nè sappiamo vedere le conseguenze economiche e giuridiche in rapporto a tutta l'economia rurale.

Quindi una ragione di opportunità pratica e una ragione di tecnica giuridica militano per un rimando di quello che l'onorevole Drago vorrebbe oggi proporre.

Queste ragioni dovrebbero convincere l'onorevole Drago a non insistere ed aspettare che il problema possa essere risoluto con provvedimenti speciali e con un larghissimo esame. Ma debbo osservare all'onorevole Drago che, leggendo il suo articolo aggiuntivo, non mi è riuscito chiaro il suo pensiero. Sul principio avevo pensato che egli intendesse riferirsi ai contratti che il domino utile o debitore di una rendita potesse fare con uno qualunque, dare in locazione il proprio fondo.

In questo caso avrei potuto accettare il contenuto dell'articolo aggiuntivo. Ma il pensiero dell'onorevole Drago è ben diverso; egli mira a colpire il rapporto originario tra concedente ed enfiteuta, ed allora è tutt'altra cosa. Noi in questa legge ci occupiamo di locazione-conduzione di fondi rustici, ora invece l'onorevole Drago si occupa di qualche cosa che è completamente fuori di questa legge. In altri termini egli non può equiparare economicamente e giuridicamente il conduttore con l'enfiteuta, o con il debitore di rendita, perchè l'enfiteuta, a diversità del conduttore, ha un diritto reale sul fondo, e il debitore, per la costi-

tuzione di una rendita, in base all'articolo 1781 Codice civile, ha un vero diritto di proprietà sulla cosa, mentre il conduttore è estraneo alla cosa stessa, nè ha il dovere e l'interesse specifico di migliorarla, come l'enfiteuta, il quale ne è padrone assoluto finchè mantiene i patti contrattuali. Le due condizioni giuridiche dunque sono ben diverse, perciò le norme di questa legge non sono applicabili ai rapporti tra concedente ed enfiteuta o fra creditori e debitori di rendita.

Ci sono quindi altissime ragioni giuridiche e di opportunità che militano a rafforzare concetto che il problema sollevato dall'onorevole Drago, degno di altissima considerazione, deve essere risoluto con provvedimenti per sè stanti.

Per queste ragioni rivolgo preghiera all'onorevole Drago di non voler pregiudicare un problema così difficile e importante, a cui il Governo e il Parlamento rivolgeranno le loro cure.

GRASSI, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *presidente della Commissione*. In aggiunta a quanto ha detto il ministro debbo dichiarare che anche la Commissione si è reso conto della gravità della proposta dell'onorevole Drago, anzi voglio aggiungere che voti da parecchie parti d'Italia giunsero alla Commissione, perchè essa esaminasse il problema dei canoni enfiteutici; ma la Commissione, dopo un esame accurato, dovette riconoscere, in pieno consenso di tutti i componenti, che la questione dei canoni non poteva essere presa in esame a proposito dell'attuale disegno di legge. Questo, come si è detto fin da principio, limita il suo contenuto soltanto ai contratti di locazione a tempo; i contratti di enfiteusi, invece sono contratti perpetui, aventi per scopo il miglioramento dei fondi, hanno caratteri diversi, che trasformano la natura giuridica del contratto, onde l'enfiteuta è il vero proprietario del fondo, che lo trasforma e lo migliora e ha diritto di affrancarlo, perciò non potevamo, in incidenza con questo disegno di legge, intervenire e modificare le condizioni fondamentali dei contratti enfiteutici.

Le stesse ragioni e più profonde valgono per i contratti di costituzione di rendita perpetua, che sono delle vere e proprie vendite.

Per tutte queste considerazioni, pur